Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 10 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 5[illegible]-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 8[illegible]-33 841-737 85[illegible]-144

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 10 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % « Società Edison » effettuata il 2 dicembre 1946.
(4178)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 380.

Piano di risanamento finanziario delle università e degli istituti superiori.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di università, di istituti di istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituti scientifici e di scuole di ostetricia, sono quintuplicati.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa straordinaria di cinquecento milioni duecentottantamila lire (L. 500.280.000) da assegnare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per la erogazione di contributi a favore delle università e degli istituti e scuole di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 381.

Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 652, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 360 e 31 agosto 1945, n. 665, recanti modifiche alle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai componenti le commissioni per gli esami di maturità classica, scientifica e di abilitazione magistrale e tecnica spettano, oltre alle indennità di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 200 (duecento) e la propina di L. 25 (venticinque) per ogni candidato esaminato.

Ai capi d'istituto chiamati a far parte di più commissioni di maturità o di abilitazione, la propina di cui al precedente comma è corrisposta limitatamente ai candidati esaminati dalla prima commissione, mentre il compenso giornaliero previsto dal comma medesimo è dovuto per tutte le commissioni di cui fanno parte.

Del pari, la propina di cui al 1° comma del presente articolo è dovuta, limitatamente ai candidati esaminati da una delle commissioni funzionanti nella scuola, anche ai presidi degli istituti tecnici ordinati su due sezioni i quali siano chiamati a far parte di più commissioni tanto nell'una che nell'altra sezione.

Art. 2.

Le indennità di missione da corrispondere, quando competono, ai presidenti delle commissioni di cui al 1° comma del precedente articolo, sono stabiliti in misura pari a quelle spettanti ai funzionari di grado 6°, tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

Art. 3.

Ai membri delle commissioni per gli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, spettano l'indennità di L. 80 per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, e la propina di L. 10 per ogni alunno esaminato.

I compensi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle commissioni previste dall'art. 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli istituti in cui sono costituite due o più commissioni per gli esami, rispettivamente di ammissione, di idoneità, di promozione o di licenza, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola commissione, mentre la propina di L. 10 è dovuta per ogni alunno esaminato dalle commissioni da essi presiedute.

Art. 4.

Al personale tecnico in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, è dovuto un compenso di L. 100 per ogni giorno di effettiva partecipazione alle prove pratiche che hanno luogo in sede di esame di abilitazione.

Al personale tecnico degli istituti e scuole di istruzione tecnica e agli istruttori pratici delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, è dovuto un compenso di L. 70 per ogni giorno di effettiva partecipazione alle prove pratiche prescritte in sede di esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza.

Ai macchinisti dei licei classici e agli assistenti dei licei sientifici è dovuto un compenso di L. 60 per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami orali.

Art. 5.

Al personale di segreteria, per il servizio connesso con lo svolgimento delle operazioni di esame, è dovuto un compenso di L. 15 per ogni alunno iscritto agli esami.

Negli istituti aventi due o più persone addette ai servizi di segreteria, l'importo complessivo di tale compenso è ripartito, su proposta del capo d'istituto, in relazione alle effettive prestazioni di ciascuna di esse.

Art. 6.

Al personale subalterno è dovuto un compenso di L. 50 per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nei bilanci le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 382.

Norme transitorie per l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio nel triennio 1947-49.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608;
Visto il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;
Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1943, n. 543;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per il triennio 1947-49, ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, rimane confermata, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, la valutazione dei beni immobili eseguita sulla base della media del valore venale in comune commercio di detti beni nel triennio 1937-39, a norma del regio decreto-legge 24 giugno 1943, n. 543, nonchè la valutazione delle scorte vive e morte e delle aziende industriali e commerciali eseguita pel triennio 1944-46.

Ai valori come sopra determinati si applica pel triennio 1947-49 il coefficiente di maggiorazione 10, ridotto a metà per i fabbricati.

Art. 2.

La liquidazione dell'imposta sulla base del valore risultante dal procedimento indicato nell'articolo precedente è eseguita dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette senza che occorra alcuna notificazione individuale ai contribuenti.

L'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti hanno rispettivamente la facoltà di promuovere o di chiedere la rettifica con decorrenza dal 1° gennaio 1947 dei valori dei beni immobili risultanti dalla applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'art. 1 del presente decreto sulla base dei valori venali in comune commercio dei beni stessi correnti al 1° gennaio 1946.

Analoga facoltà compete per i valori delle scorte vive e morte e delle aziende industriali e commerciali, risultanti dalla applicazione dei coefficienti di maggiorazione, ed in tal caso la valutazione viene eseguita per le scorte prendendo a base le mercuriali o le contrattazioni più vicine al 1° gennaio 1946 e per le aziende industriali e commerciali con le norme previste nel regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

La facoltà di rettifica dell'Amministrazione finanziaria può essere esercitata entro il 31 dicembre 1947; quella dei contribuenti nei tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 3.

Qualora non sia stata eseguita la valutazione dei beni immobili sulla base della media del valore venale in comune commercio nel triennio 1937-39, gli Uffici

distrettuali delle imposte dirette procederanno, entro il 31 dicembre 1947, e con effetto dal 1° gennaio di detto anno, alla valutazione stessa e alla conseguente applicazione dei coefficienti previsti nell'art. 1 del presente decreto, ovvero alla rettifica a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Ai fini della iscrizione a ruolo per l'anno 1947, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di maggiorare provvisoriamente i valori patrimoniali dei beni immobili considerati nel primo comma del presente articolo, iscritti nei ruoli dell'anno 1946, applicando i coefficienti di cui all'art. 1, salvo conguaglio in esito all'accertamento definitivo.

Art. 4.

A decorrere dal 1947 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata nella misura del 0,40 per cento. Con la stessa decorrenza non sono soggetti ad imposta i cespiti patrimoniali che non raggiungono le L. 100.000.

Art. 5.

Nei riguardi dei contribuenti che, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1946, abbiano omesso di presentare la denuncia delle variazioni in aumento dei loro cespiti soggetti alla imposta ordinaria sul patrimonio, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 383.

Approvazione dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica per gli alunni delle scuole elementari e secondarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i programmi d'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica annessi al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1946-47.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 24. — FRASCA

Avvertenza: I programmi per l'insegnamento della educazione fisica per gli alunni delle scuole elementari e secondarie saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 384.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « minus principaliter » delle parrocchie del SS.mo Salvatore e di San Martino, in frazione Gimigliano Superiore del comune di Gimigliano (Catanzaro).

N. 384. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catanzaro in data 1° gennaio 1938, con il quale sono state unite « minus principaliter » le parrocchie del SS.mo Salvatore e di San Martino, in frazione Gimigliano Superiore del comune di Gimigliano (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 14 giugno 1945, col quale l'on. Ottavio Stella fu nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Torino;

Considerata l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'on. Ottavio Stella a commissario del Consorzio agrario provinciale di Torino, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 28 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Menardi Leo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti del O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 25-946 decisioni. N. 37-946 Registro di ricorsi.

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente, dott. Polistena Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Menardi Leo fu Giulio e di Bertoni Margherita, nato a Torino il 21 novembre 1903, domiciliato in Roma, via Ipponio, n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946:

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... e cioè per non avere svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Menardi Leo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 16 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

(3881) *Il segretario*: D. CURCIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (Firenze), di un mutuo di L. 1.120.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3964)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barberino di Mugello (Firenze), di un mutuo di L. 2.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3965)

Autorizzazione al comune di Comacchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3966)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1354 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Catapano Nicola fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 6 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza d. finanza di Benevento — Intestazione: Zagari Aurelia fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 427 — Data: 6 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Cegioni Eugenio e Amalia Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Padova — Intestazione: Ventura Irene fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Garcea Nicola fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Masucci Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominati 1 — Rendita: L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Schivi Ulisse fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: 94,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 — Data: 18 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 270 — Data: 19 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 1456.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data: 19 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Potenza — Intestazione: Rufino Giuseppe fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 318,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 27 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Trapani — Intestazione: Barabino Gaetano di Baldassare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 — Data: 25 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Lovisetti Secondo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 13 — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1331 — Data: 20 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Basso Giovanni Battista fu Fausto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1569 — Data: 13 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: La Placa Ottavio fu Pietro — Titoli

del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Buschetti Maria fu Alessandro ved. Luling — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 12 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Poli Celio di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 1024 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Torino — Intestazione: Molli Boffa Carlo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 2439.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data: 12 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Guidone Andrea fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Vanni Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 143,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Vanni Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 224.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 4 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Spinelli Vincenzo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 88.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Giunta Rocco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 469.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 14 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Arezzo — Intestazione: Bruni Bruno fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Accorsi Olga fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2323 — Data: 14 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Riccio Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2324 — Data: 14 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Riccio Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 23 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Maio Saverio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 2 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Palazzi Vincenzo di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1182 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana con sede in Roma — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 4 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2008 — Data: 1° marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Di Martino Corrado fu Luigi — Titoli del Debito pubblico. Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 3 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione Monteleone Piero o Pietro — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1950), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 14 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Brizzolara Augusto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1949), nominativi 3 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 10 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zamboni Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1943), al portatore 8 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siena — Intestazione: Giraldi Enea — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 12 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Pavia — Intestazione: Langscedel Giuseppe fu Gaetano, nominativi 1 — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 novembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 dicembre 1946 - N. 249

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,55
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	99 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,125
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,75
Id 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,30
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,525
Id. 5 % convertiti 1951	96,95

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esame a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1612;

Visto il regio decreto 17 settembre 1936, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi dell'Avvocatura dello Stato ed il relativo regolamento, per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto l'art. 108 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2960, che consente di occupare nel grado iniziale i posti vacanti nei gradi superiori;

Vista la propria deliberazione in data 29 settembre 1946, n. 81842/10115 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di concorso per undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 7°):

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, riservandosi quattro posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda in quanto applicabili;

c) i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio nel ruolo medesimo.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 12.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una università della Repubblica italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'Albo degli avvocati da almeno due anni.

c) per i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto, quello di cui al n. 9) di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie ed all'estero e per coloro che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita da timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale e processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale; sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato, o in caso di sua assenza od impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e 4 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di 2ª classe (gruppo *A* grado 7°) e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1946
Registro Presidenza n. 3, *foglio n.* 321. — FERRARI

(4116)

PREFETTURA DI PARMA

Concorso a posti di medico condotto nella provincia di Parma

La Prefettura di Parma, con decreto n. 23428 del 15 novembre 1946, ha bandito 24 posti di medico condotto vacanti nella Provincia.

Gli aspiranti dovranno produrre la domanda ed i documenti di rito entro il 31 gennaio 1947.

(4043)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.